



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILADODICI (2012), addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 20:30 SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1- PADULLE, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

N. ORDINE	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	TOSELLI VALERIO	X	
2	BASSI EMANUELE	X	
3	DE MICHELE MICHELE		X
4	RIBERTO ELEONORA	X	
5	MANARESI TIZIANA	X	
6	VIGNOLI MASSIMILIANO	X	
7	RAPPINI NORBERTO	X	
8	BIANCHINI VALENTINO	X	
9	MORANDI IORIS	X	
10	BRIVIO CATIA		X
11	GOVONI MARIA CHIARA	X	
12	TABARINI SAVERIO	X	
13	TOSI ELISABETTA	X	
14	BERTONI ANGELA	X	
15	MARCHESI RENATO	X	
16	DE SALVO STEFANO	X	
17	FAZIOLI STEFANO	X	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA BONACCURSO BEATRICE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALERIO TOSELLI - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al n.4 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Govoni Maria Chiara, De Salvo Stefano, Vignoli Massimiliano.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Luciano, Fanin Paola, Zampighi Carla.

Il Sindaco illustra il punto facendo un quadro generale su tutte le convenzioni di trasferimento dei servizi all'Unione. Bertoni legge la dichiarazione di voto che si allega al verbale. Interviene il Consigliere Bianchini Per il contenuto degli interventi si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 20 dicembre 2011 repertorio nr. 3155, registrato a Bologna in data 27/12/2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente dell'Unione, approvato dai Consigli Comunali dei sei Comuni aderenti, si prevede che: *“ I Comuni aderenti possono trasferire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.”*
- che all'art. 7 comma 1 dello Statuto in vigore si prevede che: *“ Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 6 si perfeziona con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze trasferite di cui alla deliberazione di ciascun Consiglio Comunale interessato.”*

Considerato che al momento della costituzione dell'Unione è stato indicato, nel documento allegato allo Statuto, fra le funzioni trasferite, il Servizio Personale e che si rende pertanto necessario procedere, a seguito dell'avvenuta costituzione dell'Unione, all'approvazione dello schema di convenzione per il conferimento all'Unione stessa delle funzioni relative al Personale e Organizzazione, al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio conferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

Considerato che per il personale attualmente nella dotazione organica del Comune di Sala Bolognese assegnato alle funzioni oggetto di trasferimento e composto da n. 1 operatorie di categoria C, sono state avviate a livello sovracomunale, le relazioni sindacali per il trasferimento, non oltre il 1° gennaio 2013, nella dotazione organica dell'Unione;

Visto lo schema di convenzione allegato;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla conferenza dei Capigruppo Consiliari

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai funzionari responsabili;

Udita la dichiarazione di voto presentata dal Gruppo Consiliare “Insieme per cambiare” che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 11 espressi nei modi e forme di legge e n. 4 astensioni (Tosi Elisabetta, Bertoni Angela, Marchesi Renato, De Salvo Stefano),

DELIBERA

1. di approvare la convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, e San Giovanni in Persiceto, per il conferimento all'Unione di Terred'Acqua dall'1.9.2012 delle funzioni relative al Personale e Organizzazione, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
2. di autorizzare il Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, dandogli mandato ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

3. di dare mandato alla Giunta comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all'attivazione della convenzione suddetta e tra questi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 4 dell'allegata convenzione la riduzione della dotazione di n. 1 dipendenti contestualmente al trasferimento, con decorrenza massima dal 1° gennaio 2013, presso l'Unione;
4. di dare atto che si procederà con successiva variazione di bilancio alla definizione degli aspetti contabili e conseguente imputazione ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e bilancio pluriennale triennio 2012-2014, fermo restando il rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 21, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i Comuni, al momento dell'istituzione di nuove unioni a non aumentare i costi garantendo l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate;
5. di dare atto infine che le amministrazioni dei sei enti stanno procedendo all'adozione di analoga deliberazione per la funzione trasferita, che avrà decorrenza 01.09.2012 con il conseguente trasferimento di tutte le risorse collegate;

successivamente

Con voti favorevoli n. 11 espressi nei modi e forme di legge e n. 4 astensioni (Tosi Elisabetta, Bertoni Angela, Marchesi Renato, De Salvo Stefano),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di urgenza di cui all'Art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Valerio Toselli

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTTORESSA Beatrice Bonaccorso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di giorni quindici dal 02/08/2012 al 17/08/2012, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, li 02/08/2012

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Claudia Palazzi

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

[*] E' diventata esecutiva il 13/08/2012 per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

[*] E' stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

[] E' stata _____

Sala Bolognese, li 13/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottoressa Beatrice Bonaccorso



PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Deliberazione di

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Oggetto: n. 42

Seduta del 26/07/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
<p>DATA: 24/07/2012</p> <p>Servizio Proponente</p> <p>SEGRETERIA</p> <p><i>Si esprime parere favorevole</i></p> <p>IL RESPONSABILE AREA</p> <p>Lina Caradonna</p>	<p>DATA: 24/07/2012</p> <p><i>Si esprime parere favorevole</i></p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Lina Caradonna</p> <p>Euro ()</p>

UNIONE TERRED'ACQUA
(Provincia di Bologna)

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI
RELATIVE AL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno duemiladodici, nella Sede dell'Unione Terred'acqua , con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** (codice fiscale:) con sede a Anzola dell'Emilia (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CALDERARA DI RENO** (codice fiscale:) con sede a Calderara di Reno (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CREVALCORE** (codice fiscale:) con sede a Crevalcore (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SALA BOLOGNESE** (codice fiscale:) con sede a Sala Bolognese (BO), via, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** (codice fiscale:) con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE** (codice fiscale:), con sede a Sant'Agata Bolognese (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato ail quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di presidente pro-tempore **dell'UNIONE TERRED'ACQUA** (cod. fisc.....) con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.... del...., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 20 dicembre 2011 repertorio nr. 3155, registrato a Bologna in data 27/12/2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che i sopra elencati Comuni, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al Personale e all'Organizzazione, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Terred'Acqua (di seguito chiamata Unione) ha accettato il trasferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - FINALITA'

1. L'Unione con la gestione associata delle funzioni e servizi afferenti al personale e all'organizzazione e la costituzione di un servizio unico (di seguito chiamato Ufficio Unico) persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento degli stessi sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché l'obiettivo di assicurare l'unicità della conduzione della gestione del rapporto di lavoro e la semplificazione secondo i principi di professionalità e responsabilità. In particolare la gestione unitaria è diretta a razionalizzare il personale impiegato in modo tale da creare figure specialistiche, nelle singole aree e settori, e rendere disponibili risorse umane da impiegare in servizi e funzioni aggiuntive.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al personale e all'organizzazione. In particolare vengono trasferite tutte le funzioni in materia di gestione del personale (amministrazione giuridica, economica, di contenzioso, di sviluppo e di organizzazione del personale), ed individuate nell'allegato al presente atto.
2. Viene altresì trasferito a decorrere dal 01/01/2013 il Nucleo di Valutazione sovracomunale, già costituito in forma associata tra i Comuni dell'Unione con capofila il Comune di Anzola che ha proceduto, in esecuzione della convenzione a conferire incarico al Nucleo di valutazione. Dalla suddetta data la convenzione succitata si intende decaduta e il comune di Anzola dell'emilia trasferirà all'Unione il contratto in essere. Le funzioni del nucleo, meglio precisate nel successivo art. 3 sono estese anche all'Unione .
3. Sono altresì trasferite all'Unione le competenze relative agli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 ed in particolare la sorveglianza sanitaria e formazione, fermo restando la convenzione in essere tra i Comuni dell'Unione con capofila il Comune di Anzola dell'Emilia, contratto rep. 6336 del 05/06/2009 e scadenza 04/06/2014, avente ad oggetto la gestione associata del servizio prevenzione, protezione e sicurezza, che con il presente atto viene esteso anche all'Unione fino alla scadenza naturale.
4. Resta in capo ai Comuni l'approvazione del Regolamento di organizzazione, la dotazione organica ed il Piano di fabbisogno del personale e l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi dei singoli Enti.

ART 3- NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco del Comune interessato;
 - c) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - d) propone al Sindaco del Comune interessato a valutazione annuale effettuata nei confronti dei Dirigenti e Direttori d'Area e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
 - e) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

- f) propone la metodologia per la graduazione delle posizioni direttive e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
 - g) supporta il Direttore Generale nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
 - h) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo.
2. Il Nucleo è composto da una sola persona che è supportata/affiancata in ogni singolo Ente dal rispettivo Segretario/Direttore Generale.
 3. La durata dell'incarico è definito nella deliberazione di nomina della Giunta dell'Unione e cessa automaticamente in caso di revoca delle funzioni o decadenza dall'incarico.
 4. Il compenso annuo comprese le spese documentate è stabilito in misura annua nell'atto di nomina.
 5. Il nucleo di valutazione opera in posizione autonoma e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica di ogni Comune, ha accesso alla documentazione amministrativa e può richiedere informazioni ai diversi servizi ed uffici che sono tenuti a renderle nei termini fissati.
 6. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni relativi al Nucleo di valutazione, saranno impegnati e liquidati dall'Unione, che curerà ogni adempimento conseguente. La ripartizione tra i comuni avverrà in base al numero di dirigenti o personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia misurati o valutati. Gli Enti verseranno a richiesta dell'Unione il 50% della somma spesa sulla base del preventivo appositamente predisposto entro il 30 giugno di ciascun anno. I conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo a seguito di apposito rendiconto presentato dall'Unione.

Art. 4 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente convenzione avviene con decorrenza 01/09/2012.
2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.2 attribuite fino ad allora ai Comuni, riguardanti le materie oggetto del conferimento, succedendo a tutti gli effetti giuridici ai Comuni nei rapporti e nei contratti in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite. Pertanto al servizio personale compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale. Alla stessa stregua nei PEG dei Comuni, le risorse destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti al servizio personale saranno assegnate al responsabile dell'Ufficio Unico che, in virtù della presente convenzione diviene a tutti gli effetti Responsabile ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 267/2000.
3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, ad esclusione delle deliberazioni riguardanti il Regolamento di organizzazione, la dotazione organica ed il Piano del fabbisogno del personale e l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi dei singoli Comuni.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa costituita attraverso il trasferimento del personale attualmente assegnato agli ambiti gestionali trasferiti; detto trasferimento avverrà con apposito atto nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti. Il suddetto personale, nella fase iniziale, sarà giuridicamente comandato presso l'Unione.
5. Ricorrendone i presupposti giuridici, l'Ufficio Unico potrà svolgere la funzione di contrattazione decentrata territoriale mediante l'instaurazione di un tavolo comune di relazioni sindacali e di contrattazione decentrata per la definizione di protocolli generali e di contratti decentrati unitari, recanti le linee di applicazione presso gli Enti interessati degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali.
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 7 e 10.
8. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Unione, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione applica al proprio personale i regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto. L'Ufficio Unico esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni applicando i regolamenti in vigore nei singoli Enti che si impegnano alla progressiva armonizzazione dei regolamenti stessi.

ART. 5- COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dal tavolo permanente dei Segretari comunali, ai sensi dell'art.35 comma 1 dello statuto dell'Unione.
2. In ordine alla presente convenzione, il tavolo dei Segretari sovrintende a:
 - a) Redazione e monitoraggio dei regolamenti relativamente alle materie di cui alla presente convenzione;
 - b) Monitoraggio del servizio in relazione, agli enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito del tavolo, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
 - c) Supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli uffici comunali competenti.

Art. 6– DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Oltre a quanto previsto all'art. 4 comma 4, i comuni possono trasferire e/o comandare all'Unione personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti trasferiti.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni dalla data di cui al precedente art.4, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie trasferite,.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione il personale dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dalla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.
5. La dotazione organica, l'organigramma del servizio vengono annualmente determinate, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 7 – SEDE

1. La sede del servizio è presso la sede dell'Unione; per motivate esigenze possono essere previste altresì sedi distaccate presso i comuni conferenti .

2. Ciascun Comune individua e comunica all'Unione un referente per le funzioni di cui alla presente convenzione allo scopo di mantenere un collegamento costante tra l'Ufficio Unico ed i singoli Comuni aderenti.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni. Le variazioni ai bilanci assestamenti previsionali, che comportano un aumento di spesa a carico dei comuni conferenti devono essere concordati con i comuni stessi prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli Comuni.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa

ART. 9 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Tali spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 21, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i comuni, al momento dell'istituzione di nuove unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni in relazione agli abitanti calcolati su base annua al 31 dicembre del secondo anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.
3. I Comuni si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della propria quota annua, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre, salvo conguaglio finale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
4. In sede di riparto delle suddette spese, per i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno detrazioni dei costi per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

5. Per il riparto delle spese relative al Nucleo di Valutazione si rinvia a quanto previsto al precedente art.3.

ART. 10 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; utilizza inoltre in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie trasferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto l'Unione e il Comune concedente.
3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.
6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 11– DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il trasferimento delle funzioni relative al personale e all'organizzazione all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal termine indicato al precedente art. 4 ed ha durata pari a quella dell'Unione Terred'acqua. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2014 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 12 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso da parte di un singolo Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro la fine del mese di Aprile ed ha effetto a decorrere dal mese di gennaio successivo. Qualora il recesso venga esercitato oltre la data del 30 di Aprile avrà effetto a partire dal primo del mese di Gennaio del secondo anno successivo. Il recesso di un Comune dall'Unione provoca la sua contestuale ed automatica decadenza dalla presente convenzione.
2. Il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione

3. il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporterà la cessazione di eventuali comandi di personale nonché il trasferimento al Comune recedente del personale già conferito.
4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione.
5. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Qualora tali beni siano già stati interamente pagati il comune recedente deve corrispondere le quote di proprietà degli altri comuni, calcolate sulla base di una valutazione tecnica economica sul valore residuo del bene stimato al momento del recesso. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione. In caso di patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, verrà riconosciuto al Comune recedente una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico economica.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
IL SINDACO DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO
IL SINDACO DEL COMUNE DI CREVALCORE
IL SINDACO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA

**ELENCO DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO UNICO - SERVIZIO PERSONALE DERIVANTI
DALLA GESTIONE ASSOCIATA**

L'ufficio Unico svolge tutte le funzioni relative al personale oltre a fungere da supporto a specifici progetti sovracomunali; in particolare si elencano le seguenti attività precisando che si tratta di un'elencazione esemplificativa e non necessariamente esaustiva.

- Controllo periodico spese del personale e statistiche per Enti sovraordinati
- Impegni di spesa e liquidazioni salario accessorio
- Bilancio di previsione relativo alle spese di personale, riequilibrio, assestamento, rendiconto
- Conto annuale e trimestrale
- Gestione economica/previdenziale Amministratori e Consiglieri e Richieste rimborsi datori di lavoro
- Elaborazione stipendi
- Richiesta mancato guadagno per assenze dipendenti dovute a causa di terzi
- Gestione spese del personale in convenzione/comandato
- Pratiche previdenziali ed assistenziali
- Piccoli prestiti e Cessioni del V stipendio
- Pignoramenti
- Circolari trattamento economico, IRPEF
- Regolamenti/Circolari
- Organigramma e Dotazione Organica
- Programmazione triennale di fabbisogno di personale e Piano annuale delle assunzioni
- Relazioni Sindacali e contrattazione decentrata tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere
- Concorsi, mobilità, part-time e comandi
- Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato
- Servizi pubblici essenziali – Scioperi (GEPAS)
- Gestione Presenze e gestione assenze
- Relazione Conto Annuale
- Infortuni sul lavoro
- formazione
- Buoni pasto
- gestione del C.U.G. con l'obiettivo di costituire un organismo unico.
- Anagrafe delle prestazioni (personale dipendente)
- Supporto per valutazione personale dipendente
- Gestione procedimenti disciplinari attraverso l'Ufficio Unico
- Supporto al nucleo di valutazione
- Servizio ispettivo
- Inidoneità alle mansioni
- Dlgs. n. 81/2008, sorveglianza sanitaria e formazione
- Operazione trasparenza



Gruppo Consiliare "INSIEME PER CAMBIARE"

**DICHIARAZIONE DI VOTO SUI PUNTI NN. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10)
DELL'O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI SALA BOLOGNESE DEL 26 LUGLIO 2012
SULLE CONVENZIONI DEI TRASFERIMENTI
DEI SERVIZI ALL'UNIONE TERRE D'ACQUA**

*

Sulle convenzioni che i singoli Comuni di Terre D'Acqua devono deliberare per conferire i servizi che verranno gestiti dall'Unione dei Comuni desideriamo fare alcune osservazioni.

Le convenzioni che ci accingiamo a votare sono, chiaramente, la conseguenza principale dell'istituzione dell'Unione dei Comuni di Terre D'Acqua poiché essa presuppone la gestione condivisa fra i singoli Enti Locali di alcuni servizi. In sede di costituzione dell'Unione, come opposizione, avevamo espresso dei dubbi e delle perplessità, però, dopo la sua istituzione abbiamo dato il nostro contributo, per quanto di nostra competenza, affinché potesse funzionare nel miglior modo possibile. In forza di ciò abbiamo preso parte in maniera attiva all'elaborazione dello Statuto e dei successivi regolamenti. Infatti, in quelle sedi c'è stato un confronto aperto e costruttivo fra diverse parti politiche e soprattutto fra le maggioranze e le opposizioni. Questo stesso approccio, purtroppo, però, non lo abbiamo riscontrato nella stesura delle convenzioni che oggi vengono poste in votazione. Come già è stato detto in sede di commissione e di consiglio dell'Unione noi minoranza abbiamo potuto soltanto prendere atto sia dell'organizzazione dell'Unione, la c.d. macrostruttura, sia delle convenzioni sui servizi. Ciò è successo, ci è stato detto dalla maggioranza, perché "è rimasto quasi tutto invariato rispetto alle convenzioni con l'Associazione Intercomunale"; è proprio qui il nodo della questione! L'Associazione non aveva organi deliberativi e del tutto autonomamente i Sindaci potevano stipulare convenzioni e quant'altro, mentre con la costituzione dell'Unione non si può pensare di continuare a decidere internamente e strettamente in sede di maggioranza senza coinvolgere in alcuno dei passaggi decisionali le minoranze.

Questo rimproveriamo alla maggioranza, o meglio alle maggioranze dei Comuni dell'Unione; esse, sottoponendoci le convenzioni "già pronte", ci pare abbiano disatteso ad un processo decisionale dove a tutte le parti è consentito dare un contributo conciliando l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale; in altri termini, ci sarebbe piaciuto un "maggiore investimento di democrazia" nella stesura delle convenzioni, così come è successo in sede di redazione dello statuto e dei regolamenti. Ma non disperiamo...vedendo l'effettivo funzionamento dei servizi ci auguriamo di poter intervenire in futuro nella modifica e/o riqualificazione delle convenzioni.



Gruppo Consiliare "INSIEME PER CAMBIARE"

Un altro punto debole è per noi l'aspetto economico nel senso che non abbiamo avuto, neppure in sede di bilancio dell'Unione, la possibilità di confrontare i costi per i singoli servizi per ciascun Comune ed i conseguenti, eventuali, risparmi. E' vero che, come prevede la legge, le Unioni non devono aumentare i costi e devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto delle singole convenzioni, ma se non disponiamo di questi dati (prima e dopo), il confronto diventa difficile; inoltre, sono comunque possibili variazioni di bilancio per lo stato di attuazione dei programmi relativi ai singoli servizi, quindi la difficoltà nel controllo aumenta.

L'aspetto strettamente economico è importante, ma non è il solo da valutare; infatti, nella gestione dei servizi conferiti in Unione sarà da prendere in considerazione anche l'efficacia e l'efficienza che si riuscirà a raggiungere nell'erogazione dei servizi stessi. Questo è un obiettivo importante e per certi aspetti, probabilmente, difficile, ma la Pubblica Amministrazione nei prossimi anni dovrà necessariamente rispondere a tali esigenze vista la drastica riduzione delle risorse economiche che si prospetta per gli Enti Locali. Ci auguriamo che i servizi conferiti in Unione possano raggiungere tali obiettivi.

*

Concludendo, il nostro voto non può essere del tutto contrario a tali convenzioni che, come abbiamo detto sopra, rappresentano la naturale conseguenza dell'Unione alla realizzazione della quale, per quanto ci compete, abbiamo dato il nostro contributo ed intendiamo darlo in futuro. Chiediamo però di poter seguire l'iter decisionale delle scelte dell'Unione in tutte le sue fasi, o quantomeno, in alcune di esse e non solo di essere interpellati, come è successo con le convenzioni, in sede di voto.

Tutto ciò premesso, il nostro voto sarà di astensione.

Elisabetta Tosi

Angela Bertoni

Stefano De Salvo

Renato Marchesi